



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 17 GEN. 2025

OGGETTO: stipula della convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo per l'attivazione di tirocini curriculari in favore degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 17 GEN. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del Bilancio aziendale.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 17 GEN. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G. Pini-CTO;

Visti:

- la L.R. Lombardia del 30/12/2009, n. 33 e ss.mm.ii. *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità"*, con particolare riferimento al Titolo III *"Disciplina dei rapporti tra regione e le università della Lombardia con Scuola di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca"* (articoli dal 28 al 36);
- la DGR del 17/01/2018, n. 7763 *"Indirizzi Regionali in materia di tirocini"*, art. 4.2, che prevede l'attivazione di tirocini curriculari da parte delle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti;
- il Decreto attuativo del 07/05/2018 n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative"*, integrativo della DGR n. X/7763/2018, che definisce i modelli di Convenzione e il contenuto minimo del Progetto formativo individuale;
- il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde, sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca, approvato con DGR n. XI/7437/2022, che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa del 18/01/2006;

Premesso che tra l'ASST Santi Paolo e Carlo e la ASST Gaetano Pini-CTO è intercorso, negli anni, un rapporto convenzionale per l'espletamento delle attività di tirocinio curriculare degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano, da ultimo stipulato con deliberazione DG n. 632 del 13/11/2020 per il periodo di tre anni;

Dato atto che:

- l'ASST Santi Paolo e Carlo, a far data dal 2007, è istituzione accreditata da Regione Lombardia quale sezione del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano;
- il Regolamento didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia prevede, ai fini del rilascio dell'attestato di laurea l'effettuazione di tirocini professionali da parte degli studenti, che qualora le risorse proprie della Sezione di Corso non assicurino integralmente il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Corso, l'istituzione sanitaria, d'intesa con l'Ateneo, possa stipulare rapporti convenzionali con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto, in possesso dei requisiti necessari;
- l'ASST Santi Paolo e Carlo, con nota agli atti, ha chiesto all'ASST Gaetano Pini – CTO la disponibilità a rinnovare la convenzione per l'espletamento presso questa Azienda del tirocinio pratico a favore degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia per gli A.A. 2024/2025; 2025/2026 – 2026/2027, allegando all'uopo il testo di convenzione;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 17 GEN. 2025

- l'istruttoria ha visto il coinvolgimento della UOC DAPSS – Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociali – che ha espresso parere favorevole in merito al prosieguo del rapporto di collaborazione;
- ad esito del suindicato parere è intercorsa tra i rispettivi Uffici competenti la negoziazione della bozza di convenzione condivisa da ultimo in data 16/01/2025;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO – soggetto ospitante, l'impegno a:
 - mettere a disposizione le strutture e il personale per le attività didattico-formative del Corso di Laurea in Fisioterapia, per l'accoglimento di massimo n. 15/20 studenti per anno (art. 2);
 - adottare le misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte nei propri locali e spazi e garantire, se prevista, la sorveglianza sanitaria ex art. 41 D.Lgs. 81/08 (art. 8);
- per l'ASST Santi Paolo e Carlo – soggetto promotore, l'impegno a:
 - predisporre, di concerto con il tutor individuato da questa ASST, il Progetto Formativo Individuale, assicurandone il costante monitoraggio da parte del Tutor responsabile all'uopo individuato (artt. 3-4);
 - verificare che l'Università degli Studi di Milano garantisca idonea copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, nonché per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi (art. 6);

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie (DAPSS) e del Direttore Sanitario, in atti;

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, per A.A. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;

Atteso che è demandato al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie – DAPSS o suo delegato il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

Ritenuto di autorizzare la stipula della convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per l'effettuazione, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, dei tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 17 GEN. 2025

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'effettuazione, presso l'ASST Gaetano Pini-CTO, dei tirocini curriculari da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano;
2. di dare atto che la convenzione di che trattasi decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 3 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico del Bilancio aziendale;
4. di demandare al Direttore del Dipartimento Aziendale delle Professioni Socio Sanitarie - DAPSS il monitoraggio sull'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da dott.ssa Annalisa La Placa
2025 - 1.1.3 / 1.3



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 15 del 17 GEN. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 17 GEN. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Bripodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE TIROCINI CURRICULARI

(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del DDS 07.05.2018 n. 6286)

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, C.F./P.IVA 09321970965, nella persona del Direttore Generale – Dott.ssa Simona Girolidi, domiciliata per la carica in Via A. di Rudinì n. 8 a Milano, denominata *Soggetto Promotore*

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1, rappresentata dal Direttore Generale, dott.ssa Paola Lattuada, ivi domiciliata per la carica, denominata *Soggetto Ospitante*

PREMESSO CHE

- l'A.S.S.T. Santi Paolo e Carlo con D.D.G.S. n. 4415 del 03/05/2007 è stata individuata dalla Regione Lombardia quale sede del corso di Laurea in Fisioterapia e che il 23/10/2019 veniva rinnovata apposita convenzione attuativa con l'Università degli studi di Milano.
- ai sensi del Protocollo d'intesa approvato con DGR n. XI/7437/2022 tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde, sono state stipulate convenzioni tra l'ASST Santi Paolo e Carlo e l'Università degli Studi di Milano per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi alle attività formative dei Corsi di Laurea delle Professioni sanitarie, tra i quali rientra anche il Corso di Laurea in Fisioterapia;
- l'ASST Santi Paolo e Carlo, quale sezione didattica accreditata, mette a disposizione del Corso di Laurea in Fisioterapia le proprie strutture ospedaliere ed extra, le risorse materiali ed umane per le attività gestionali, didattico-formative ed organizzative, in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università degli Studi di Milano;
- la convenzione tra l'ASST Santi Paolo e Carlo e l'Università degli Studi di Milano prevede che, qualora le strutture e le risorse messe a disposizione dalla ASST non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti del Corso di Laurea, oggetto della presente convenzione, l'ASST Santi Paolo e Carlo, d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
- il Soggetto Promotore intende avvalersi attraverso la presente convenzione della collaborazione del Soggetto Ospitante, per lo svolgimento delle attività di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763, l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- l'ASST Santi Paolo e Carlo, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- le Parti convengono di stipulare la presente convenzione, per consentire l'effettuazione del tirocinio pratico applicativo da parte degli studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia, attivo presso i Presidi San Paolo e San Carlo dell'ASST Santi Paolo e Carlo, così come previsto nel Regolamento didattico del corso di laurea stesso.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia presso il Soggetto Ospitante.

Art. 2 (Oggetto della convenzione)

1. Il Soggetto Ospitante, su proposta dell'ASST Santi Paolo e Carlo, in relazione alla propria disponibilità, s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture i soggetti, in possesso dei requisiti specifici previsti dagli indirizzi regionali in materia, per lo svolgimento di tirocini di formazione curriculari del Corso di Laurea in Fisioterapia per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro.
3. Nel rispetto di quanto disciplinato dagli indirizzi regionali, il Tirocinio non dà luogo a remunerazione o indennità di partecipazione.
4. Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nel singolo Progetto Formativo Individuale. Il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del Soggetto Ospitante. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
5. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge dalle disposizioni degli Ordinamenti di studio o dei Piani formativi, previo accordo tra le parti (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante).

Art. 3 (Progetto Formativo Individuale)

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale, predisposto e sottoscritto dalle Parti e dal tirocinante.
2. Nel Progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del Soggetto Ospitante e di quello del Soggetto Promotore, i riferimenti della struttura ospitante, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza.
3. Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione, anche se non materialmente ivi allegato.
4. Le Parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio (cfr. art. 4) e la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (cfr. art. 8).
5. Il progetto formativo dovrà indicare espressamente che il tirocinante non potrà avvalersi di servizi aggiuntivi a carico del Soggetto Ospitante (ES: mensa, camici, ecc.).
6. Nel progetto formativo o a mezzo modulistica ad hoc, il tutor deve attestare anche le ore di tirocinio effettuate.

Art. 4
(Le funzioni di tutoraggio)

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor del Soggetto Ospitante (Tutor aziendale) e da un tutor del Soggetto Promotore (Tutor didattico) individuati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in fase iniziale, previa comunicazione alle Parti.
2. L'azione congiunta dei due Tutor consente di monitorare l'andamento della formazione in contesto lavorativo e di coordinare l'intero percorso formativo.
3. Il tutor designato dal Soggetto Promotore, nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali, elabora d'intesa con il tutor del Soggetto Ospitante il Progetto formativo; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti con il tirocinante e il Soggetto Ospitante; assicura il monitoraggio del Progetto formativo; predispone in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.
4. Il tutor del Soggetto Ospitante è designato dal tutor didattico e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, per tutta la durata del tirocinio, di collaborazione con il Soggetto Promotore, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 5
(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività lavorative del Soggetto Ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e non divulgarli in nessun modo e in qualsiasi forma;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Soggetto Promotore e al Soggetto Ospitante.
- e) è tenuto a seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze (es. assenze, permessi, ecc.).

Art. 6
(Soggetto Promotore)

Il Soggetto Promotore si impegna a verificare che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione, stipulata dall'Università di Milano che copra tutti i rischi che possono derivare dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante (Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.

Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;

La presente convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto Ospitante.

Art. 7 **(Soggetto Ospitante)**

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- verificare l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nelle sedi di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- collaborare con i soggetti incaricati del Soggetto Promotore ai fini delle verifiche circa l'andamento del percorso e trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio.

Art. 8 **(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

1. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli allievi universitari, nella fase di tirocinio pratico, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano, pertanto, a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa, come sotto riportato:
2. Il Soggetto Ospitante garantisce:
 - in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma;
 - l'informazione ai tirocinanti, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08, con un incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici. La partecipazione al predetto incontro è vincolante per l'inizio del tirocinio;
 - la verifica e/o l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, in continuità con il giudizio di idoneità emesso dal MC/MA del Soggetto Promotore, ove ricorrano i presupposti di legge;
 - la fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) laddove necessari.
3. Il Soggetto Promotore e l'Università degli Studi di Milano garantiscono la Formazione dei tirocinanti per la Sicurezza, ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08, così come definiti nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011, n. 86/CSR del 25 maggio 2017, come segue:
 - ✓ formazione generale: erogazione a carico dell'Università – 8 ore;
 - ✓ formazione specifica: erogazione a carico della ASST Santi Paolo e Carlo – 4 ore.

Art. 9 **(Trattamento dei dati personali)**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE ("Regolamento UE"), i dati personali che verranno scambiati fra le Parti nel corso della Convenzione saranno trattati

rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità connesse all'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti dalla normativa vigente, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati.

Il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore sono ciascuno per la propria parte di competenza Titolari autonomi del trattamento dei dati.

Art. 10

(Codici di Comportamento e Piano di Prevenzione della Corruzione)

Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione, confluiti nei rispettivi vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) e Codici di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 11

(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione, di durata triennale, decorre dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogata per uguale periodo, previo accordo scritto tra le Parti.

Potrà essere disdettata, con richiesta di una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le parti si riservano altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono causa di recesso per ciascuna delle Parti le difficoltà tali da non far rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e da non garantire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte specificandone la causa e la data del recesso (dal ricevimento della relativa comunicazione).

ARTICOLO 12

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

Art. 13

(Foro competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Art. 14
(Imposta di bollo)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. L'imposta di bollo, del DPR 26/10/72 n. 642 e art. 6 DM 17.6.2014, è posta a carico del Soggetto Promotore.

Letto, approvato, sottoscritto.

Milano,

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Santi Paolo e Carlo
Il Direttore Generale
Dott.ssa Simona Girolodi

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO
Il Direttore Generale
Dott.ssa Paola Lattuada

Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Milano n. 16588 del 27/01/2016.

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.